

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

VII Commissione

MALGIERI, NAPOLI, APREA, LANDOLFI e ZACCHEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro Berlinguer, nel corso di un incontro con gli studenti nel liceo romano « Tasso », ha affermato: « Le scuole cattoliche saranno libere di insegnare religione cattolica nell'ora di religione che le riguarda, ma il proselitismo verrà fatto in Chiesa, fuori dalle mura scolastiche »;

tale dichiarazione è stata fatta alla vigilia della 52^a Assemblea nazionale dell'Aninsei, l'associazione che riunisce gli istituti non statali;

alla predetta Assemblea ha partecipato il Segretario generale delle scuole salesiane nonché consulente per la scuola cattolica il quale, in replica alle parole del Ministro, ha affermato che: « Ognuno ha il diritto al proprio progetto educativo che è libertà personale; e la tutela della libertà personale spetta alla famiglia che deve avere il diritto di scegliere »;

affermazioni come quelle sopra riportate contrastano con il fatto che sotto l'egida del ministero della pubblica istruzione dovrebbero essere tutti gli studenti, di qualunque scuola, laica o cattolica;

l'articolo 19 della Costituzione recita: « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume »;

le affermazioni del Ministro evidenziano come lo stesso dimostri di non conoscere la differenza circa le attribuzioni della Chiesa, in quanto istituzione, alla quale spetta per mandato costitutivo l'insegnamento della verità evangelica, cioè fare catechismo o, per usare le parole del Ministro, « fare proselitismo » e quelle della scuola cattolica che consistono invece nel proporre un progetto educativo e culturale ispirato ai valori cristiani;

l'espressione « parità scolastica » dovrebbe includere non solo il pieno riconoscimento della scuola statale e laica, ma anche un analogo riconoscimento per gli insegnamenti impartiti negli istituti religiosi senza differenze di sorta;

le affermazioni rese dal Ministro rappresentano per ogni « uomo di buona volontà » una inaccettabile offesa, sia per le scuole cattoliche in quanto istituzioni, che per tutti coloro che al loro interno riconoscono un ruolo, siano essi allievi che insegnanti, nonché un ancor più grave oltraggio per tutti gli italiani che in piena libertà nutrono un qualsivoglia spirito di fede cattolica —:

se, alla luce di una riflessione serena sulle affermazioni rese dal Ministro interrogato, non intenda intervenire al fine di chiarire l'esatto significato attribuito al termine « proselitismo » specificando se per esso si intende, nella più verosimile accezione neocomunista, anticlericale e intollerante, proibire agli studenti eventuali preghiere al mattino, proibire eventuale partecipazione alla Santa Messa, intimare di togliere i crocifissi dalle aule o altro, e se si preveda che, in seguito, sarà possibile aspettarsi una circolare ministeriale nella quale sarà indicato precisamente cosa sarà possibile e cosa invece sarà proibito fare nelle aule scolastiche di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio italiano, sia laici che cattolici e come intenda il Ministro conciliare le affermazioni riportate in premessa con la tanto dichiarata « libertà di insegnamento ».

(5-04618)

BRACCO, VIGNALI, DEDONI, CAPI-TELLI, ACCIARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione di quanto disposto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il numero dei pubblici dipendenti del comparto scuola, alla fine dell'anno 1999, dovrà risultare inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997;

tale riduzione avrebbe dovuto comportare la diminuzione di venti mila unità nell'anno scolastico 1998/1999 e di circa 10 mila unità nell'anno scolastico 1999-2000;

sulla base delle bozze di decreto ministeriale riguardanti sia la « Riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi » sia la « Determinazione degli organici del personale » (peraltro non ancora sottoposte al previsto parere delle Commissioni parlamentari), risulta realizzata per l'anno scolastico 1998-1999 una riduzione dell'organico di 4095 posti, di cui 1482 relativi al personale Ata e 2613 relativi al personale docente, di cui 905 nella scuola elementare, 2604 nella media e 2070 nella superiore con un aumento di 165 posti nella materna —:

se la considerevole differenza tra la riduzione prevista di dipendenti e quella realizzata negli organici debba positivamente essere attribuita alla capacità dell'amministrazione scolastica di programmare le assunzioni e di riconvertire il soprannumero del personale, a quali cause debba essere attribuito il ritardo nella presentazione al Parlamento dei suddetti decreti, e se non ritenga che tale ritardo non comporti difficoltà nella realizzazione degli adempimenti previsti nella mobilità del personale e se la previsione di sospendere nell'anno scolastico 1998-1999 i provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica nei comuni terremotati dell'Umbria e delle Marche non abbia comportato, contrariamente alle previsioni degli stessi decreti ministeriali, maggiori riduzioni nel-

l'organico delle scuole dei comuni delle medesime regioni non colpiti dal sisma.
(5-04619)

SBARBATI, MAZZOCCHIN, ACCIARINI, DEDONI, VOGLINO, RIVA, LENTI, DALLA CHIESA e DE MURTAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 collegata alla legge finanziaria n. 450 del 1997 sono stati abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297;

per la legge n. 449 del 1997 i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica devono emanare più decreti per individuare criteri e modalità per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 40 della predetta legge;

con tali decreti dovranno essere impartite nuove disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul numero massimo di alunni per le classi in cui sono inseriti alunni portatori di *handicap*, sul contenimento delle supplenze temporanee e di breve durata, assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità delle zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di deviazione minorile e giovanile;

ad oggi tali decreti, che devono essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, non risultano emanati e per contro i provveditori agli studi con le circolari n. 60 e n. 190 del 1998 hanno ricevuto direttive che fanno riferimento al vecchio decreto interministeriale n. 176 del 1997 che faceva riferimento alla precedente legge finanziaria e

venne fortemente contestato nel paese per il suo taglio decisamente ragionieristico che finiva per annullare le stesse deroghe che il Parlamento aveva introdotto nella finanziaria stessa. Il mondo della scuola, le famiglie e gli studenti, in particolare le famiglie dei portatori di *handicap* e gli stessi docenti di sostegno sono in stato di forte agitazione per le operazioni che i Provveditori agli studi stanno concretizzando sulla formazione delle classi con la ricaduta diretta che esse hanno sugli organici —:

se non intenda procedere velocemente alla emanazione dei decreti previsti dalla legge n. 449 del 1997, dando concretezza agli impegni assunti durante il dibattito sulla finanziaria con l'accoglimento

dell'ordine del giorno n. 9/4354/108 Sbarbati ed altri, al fine di rendere certa la regola dei venti alunni come tetto massimo per le classi in cui sono inseriti i portatori di *handicap* e di rendere altresì operanti le deroghe sopracitate previste dalla legge n. 449 del 1997 per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di deviazione minorile e giovanile, che i provveditori agli studi non stanno tenendo in alcuna considerazione adducendo problemi di spesa che non dovrebbero sussistere in quanto sia la legge finanziaria che il collegato si presume che abbiano avuto la relativa copertura di bilancio. (5-04620)